

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 47 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alessandro CASALINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO CASALINI, all'epoca dei fatti Direttore sportivo della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S., per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato in data 11.07.22 sul social media "Facebook, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell'onore e del prestigio propri della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale, e per l'effetto e più in generale, anche dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l'organigramma di governo e rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro CASALINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Alessandro CASALINI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina